

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1954

(19^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegno di legge:

« Modifica alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel territorio del Fucino » (528)
(Di iniziativa del senatore Tirabassi) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 201, 202, 203, 204, 206, 209
CARELLI	202, 208
MONNI	205, 206, 208
ROGADEO	202
SPEZZANO	202, 203, 204, 205, 207, 208, 209
TIRABASSI	203, 208
VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	204, 205, 206, 209

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Bosi, Bosia, Braschi, Carelli, De Giovine, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Ferrari, Grammatico, Liberali, Menghi, Monni, Pallastrelli, Petti, Ragno, Ristori, Rogadeo, Salari e Salomone.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Grieco è sostituito dal senatore Mancino.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Tirabassi.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

FERRARI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Tirabassi: « Modifica alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel territorio del Fucino » (528).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Tirabassi. « Modifica alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel territorio del Fucino ».

Nella scorsa seduta è stata chiusa la discussione generale su questo disegno di legge. Passiamo quindi alla discussione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È istituito, con sede in Avezzano, l'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, con lo scopo di promuovere ed effettuare direttamente, in detto territorio, la trasformazione fondiario-agraria, di favorire lo sviluppo dell'industria e del turismo, di perseguire l'alleggerimento della pressione demografica, mediante trasferimento di lavoratori manuali della terra fuori del territorio anzidetto e loro

insediamento su terreni da acquisire e, in generale, di compiere quanto occorra per facilitare la trasformazione e la valorizzazione del territorio stesso.

Al fine di promuovere l'emigrazione all'estero, temporanea o permanente, l'Ente può predisporre corsi di qualificazione e di istruzione professionale ed anticipare fondi per il finanziamento dell'emigrazione stessa.

CARELLI. Nel dichiarare che voterò a favore del progetto di legge del senatore Tirabassi, non posso fare a meno di esprimere il mio pensiero sulla necessità, in occasione appunto dell'esame di questo disegno di legge, di invitare il Governo a presentare quanto prima un provvedimento sulla sistemazione di tutto il territorio della Repubblica, cioè il progetto di riforma fondiaria. È questa una necessità sentita anche perchè non si può permettere che soltanto una parte dell'Italia abbia avuto l'onore e l'onere di sistemarsi secondo l'articolo 43 della Costituzione e una altra parte dell'Italia non sia stata neppure considerata. Per migliorare le situazioni economiche locali e per migliorare anche le possibilità lavorative di tutta la popolazione agricola della nostra Penisola è indispensabile che il Ministero, prima che lo facciano altri, presenti al Parlamento il disegno di legge relativo.

Ho preso occasione dalla discussione del primo articolo per porgere questo invito al Governo.

ROGADEO. A mio parere sarebbe urgente la riforma per togliere una perplessità che esiste in tutti: il fatto cioè di non sapere quello che succederà domani. Qualunque iniziativa viene fermata, perchè i proprietari, cioè coloro che hanno del terreno sottoposto a riforma, non sanno quali saranno, con la legge di riforma, le condizioni future.

PRESIDENTE. All'articolo 1 il senatore Spezzano ha presentato due emendamenti. Il primo è relativo al primo comma: là dove si dice «trasferimento di lavoratori manuali della terra fuori del territorio anzidetto» il senatore Spezzano propone di dire: «trasferimento di lavoratori manuali della terra nel territorio dell'Ente Maremma».

Con il secondo emendamento si propone la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo.

SPEZZANO. Onorevole Presidente, noi di questa parte non possiamo che essere lieti delle dichiarazioni che hanno fatto il collega Carelli e il collega Rogadeo e ci auguriamo che le loro dichiarazioni non restino lettera morta.

Per quanto riguarda i miei emendamenti in tanto accettiamo le attività dell'Ente, in tanto accettiamo la possibilità di trasferimento di lavoratori, in quanto il trasferimento sia limitato alle altre zone che restano all'Ente Maremma. Perchè abbiamo affermato questo principio? Perchè noi sappiamo quali sono le condizioni della terra nella Maremma; sappiamo che già qualche cosa al riguardo è stata fatta e che, alla stregua della legge 21 ottobre 1950, che costituiva tutto un comprensorio sia del territorio del Fucino sia del territorio della Maremma, questo poteva avvenire.

Quanto poi al secondo comma dell'articolo, ne proponiamo senz'altro la soppressione.

Io non ho preparato degli emendamenti su quella che deve essere la struttura dell'Ente, ma so di parlare al collega Tirabassi, che è sindaco di Avezzano. Vorrei ricordare al senatore Tirabassi che la legge 21 ottobre 1950 traeva la sua origine dalla legge 10 maggio 1950, che a sua volta traeva la sua dalla legge Gullo del 1947, nella quale era previsto un Consiglio di amministrazione diverso da quello che è previsto nella legge stralcio. Del resto i colleghi sanno quel che avviene quotidianamente nella vita degli Enti. I colleghi sanno meglio di me che non provengono esclusivamente da parte della sinistra critiche di fondo, critiche di sostanza su quella che è l'organizzazione degli Enti e la loro struttura; tutta la stampa italiana reclama contro questi ordinamenti, reclama soprattutto perchè non vi sono veri Consigli di amministrazione.

Io non proporrò emendamenti, perchè so che se li proponessi io, verrebbero senz'altro rigettati; mi limito a stimolare l'attività dei colleghi. Vedano i colleghi se non sia il caso, creando questo nuovo Ente, che pure è parte del vecchio Ente, di cominciare a modificare

la struttura, tenendo presente che, così come sono, questi Enti non possono adempiere ai mandati che hanno ricevuto.

Il senatore Tirabassi, proponendo questo disegno di legge, ha rilevato immediatamente che all'Ente Fucino veniva attribuita per spese generali una cifra secondo lui esagerata. Io dico al collega Tirabassi che non solo era esagerata, ma era arbitraria. Tutto questo sarebbe avvenuto se, per esempio, il collega Tirabassi, sindaco di Avezzano, o il sindaco di un altro luogo o comunque altri elementi avessero partecipato alla vita dell'Ente? Sono delle osservazioni che faccio, augurandomi che non cadano nel nulla, ad evitare poi che la democrazia resti semplicemente sulla carta, ma nella realtà non ci sia.

TIRABASSI. Riprendo il discorso dalle ultime parole del senatore Spezzano, per quel che riguarda i Consigli di amministrazione, che adesso sono Giunte consultive. D'accordo, senatore Spezzano; ma quanto lei dice dovrebbe far parte di una legge speciale in cui si potrebbe dire, per esempio, che in tutti gli Enti i Consigli di amministrazione debbono aver voto deliberativo e non soltanto consultivo. Tale legge potrebbe sanare non solo la questione che riguarda il territorio del Fucino, ma tutti gli altri Enti.

Non vorrei però che l'inserimento di una disposizione, come giustamente il senatore Spezzano ha detto, secondo la quale questi Consigli debbono avere potere deliberativo e non soltanto consultivo, possa creare difficoltà all'approvazione di questa disegno di legge. Sono comunque d'accordo con lui, purchè in tal caso si potrebbero evitare tanti errori che tuttavia, nelle condizioni in cui siamo, vengono oggi commessi.

Per quel che riguarda il primo emendamento, vorrei pregare il senatore Spezzano di allargarne la portata per poter trasferire i contadini del Fucino non soltanto nel territorio della Maremma, ma domani, per esempio, in caso di realizzazione di nuove bonifiche, in altri territori sempre nel nostro Paese.

Quanto al secondo comma, vorrei pregare il senatore Spezzano di desistere per il momento dal suo emendamento soppressivo e di esaminare la possibilità di accoglimento di

questo mio emendamento sostitutivo: « L'Ente ha anche il compito di collaborare con gli organismi qualificati al fine di facilitare i trasferimenti di lavoratori anche fuori del comprensorio ».

SPEZZANO. Ci spiace di non poter aderire nè alla prima nè alla seconda proposta dell'onorevole Tirabassi.

TIRABASSI. Allora non insisto.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo fa presente che in effetti l'Ente di riforma della Maremma e del Fucino nacque come un solo organismo anche per dare la possibilità del trasferimento dei lavoratori agricoli del Fucino. Ora l'Ente ha effettuato questi trasferimenti e risulta che circa 350 famiglie sono state trasferite dal Fucino in Maremma. Non credo che l'Ente possa compiere ulteriori sforzi di questo genere, per cui accettare l'emendamento Spezzano significherebbe fare un'affermazione che poi resterebbe inoperante.

Per quanto riguarda la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1, il Governo sarebbe favorevole ad accettare l'emendamento proposto dal senatore Tirabassi in sostituzione dell'ultimo comma, con una sola variazione. Il senatore Tirabassi ha parlato di trasferimenti di « lavoratori »; io direi: « di lavoratori agricoli anche fuori del comprensorio ».

PRESIDENTE. L'onorevole Tirabassi ha già dichiarato di non voler insistere sulle sue proposte di emendamento.

Pertanto metto ai voti il primo emendamento presentato dal senatore Spezzano, tendente a sostituire nel primo comma dell'articolo 1 le parole « fuori del territorio anzidetto » con le altre: « nel territorio dell'Ente Maremma ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento del senatore Spezzano, che propone la soppressione del secondo comma dell'articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

19ª SEDUTA (8 luglio 1954)

Pongo ai voti l'articolo 1 quale risulta in seguito agli emendamenti testè approvati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Sono trasferite all'Ente di cui al precedente articolo 1, per il territorio indicato nell'articolo 1, n. 7 del decreto legislativo presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66, le funzioni attribuite dall'articolo 2 di tale decreto legislativo presidenziale all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, che assume la denominazione di Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Il Governo propone la seguente nuova formulazione dell'articolo: « Sono trasferiti all'Ente, di cui al precedente articolo 1, le attività e le passività, i diritti, gli obblighi e le funzioni già attribuiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, limitatamente al territorio indicato nell'articolo 1, n. 7 del decreto legislativo presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

L'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino assume la denominazione di « Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale ».

Mi pare che il nuovo articolo presentato dal Governo si illustri da sè. Il trasferimento al nuovo Ente deve essere compiuto in tutti i sensi.

SPEZZANO. L'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario è più che giusto e su di esso siamo d'accordo.

Vorrei peraltro sottoporre agli onorevoli colleghi una questione formale. L'ultimo comma dell'articolo proposto dal Governo dice che l'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino assume la denominazione di « Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale ». Così come è formulato, per noi che conosciamo la questione, il problema è chiaro, cioè il vecchio Ente, eliminata quella parte del territorio del Fucino, si chiamerà invece semplicemente Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale. Ma poichè abbiamo già nel primo articolo (è una questione di natura formale) stabilito che i due Enti sono divisi, io preferirei aggiungere un aggettivo, qualche cosa che chiarisca questo concetto, questa divisione.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Potremmo dire: « La denominazione dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino viene così sostituita: "Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale" ». Mi sembra che così sia tutto chiaro.

PRESIDENTE. Pertanto l'articolo 3 nella formulazione del Governo, suonerebbe così:

« Sono trasferiti all'Ente, di cui al precedente articolo 1, le attività e le passività, i diritti, gli obblighi e le funzioni già attribuiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, limitatamente al territorio indicato nell'articolo 1, n. 7 del decreto legislativo presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

La denominazione dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino viene così sostituita: "Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale" ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

A decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono devolute all'Ente per la valorizzazione del terri-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

19ª SEDUTA (8 luglio 1954)

torio del Fucino le somme assegnate all'Ente Maremma a' termini degli articoli 15 e 17 del decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66, ed ogni altra assegnazione a favore di detto Ente, relativa all'attività che lo stesso era chiamato a svolgere nel territorio del Fucino.

Alla chiusura della gestione speciale per il Fucino ed al trasferimento delle relative attività al nuovo Ente, procederanno i presidenti, a mezzo di funzionari all'uopo delegati.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche per questo articolo il Governo crede opportuno presentare una nuova formulazione del seguente tenore:

«Le somme occorrenti all'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino per l'attuazione dei compiti ad esso affidati dalla presente legge, sono tratte dai fondi di cui al penultimo comma dell'articolo 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646, ed assegnate con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Alla chiusura della gestione speciale per il Fucino ed al trasferimento delle relative attività e passività al nuovo Ente procedono i presidenti, anche a mezzo di funzionari all'uopo delegati».

MONNI. Desidero riferirmi a quel punto dell'articolo in cui si parla delle somme occorrenti all'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino.

Osservo, in proposito, che la dizione usata dal proponente, che cioè quello che è necessario al Fucino bisogna darlo, sia migliore. Quali sono le somme occorrenti? Nella formulazione è facile dire che tutto quello che occorrerà si darà, ma chi farà questa distribuzione, l'Ente Maremma insieme al nuovo Ente, il Ministero, l'Ente Maremma da solo? L'Ente Maremma resisterà, come è naturale che resista, ad una specie di spoliazione (è questa una parola certo poco adatta); però io penso che non sarà troppo facile togliere dal bilancio dell'Ente Maremma tutto quello che l'Ente Fucino, ora che nasce, chiederà. Quindi la formulazione dell'articolo dovrebbe essere più accorta e precisa, secondo me, perchè a mio parere darà luogo indubbiamente a degli inconvenienti.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In effetti, quando si parla delle assegnazioni all'Ente Fucino o meglio all'Ente Maremma toscano-laziale e territorio del Fucino, ci si riferisce a somme destinate evidentemente alla riforma. Ora, questo nuovo Ente acquista nuovi compiti, quale quello dell'industrializzazione e del turismo nella zona. Quei fondi che sono stati già destinati, sia pure per tramite dell'Ente Maremma, al Fucino continuano ad essere destinati ad opere di riforma, ma certamente non possono essere destinati all'industrializzazione ed al turismo. Si è parlato di somme occorrenti appunto in relazione a questi nuovi compiti che viene ad assumere l'Ente del Fucino.

MONNI. Per evitare quel senso di limitazione che è contenuto nelle parole «somme occorrenti» io direi: «Il finanziamento all'Ente del Fucino per la valorizzazione del territorio, ecc.» sarà tratto dai fondi nella misura che lei mi dice già prevista.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Accetto senz'altro la proposta.

SPEZZANO. Signor Presidente, qui il problema è duplice e noi dobbiamo andar molto cauti nella formulazione di questo articolo.

In primo luogo, noi distacchiamo dall'Ente Maremma una certa attività e quindi una certa parte del territorio; di conseguenza noi creiamo un nuovo Ente con una nuova denominazione, una personalità giuridica propria. Pertanto bisogna affermare un primo principio e cioè che questo Ente ha diritto ad avere tutto quello che, per il territorio del Fucino, veniva precedentemente assegnato all'Ente Maremma toscano-laziale e territorio del Fucino. Questo primo principio si trova affermato nell'articolo formulato dal presentatore del disegno di legge, senatore Tirabassi. Però noi non possiamo dimenticare l'obiezione seria e concreta che ha fatto il rappresentante del Governo, che però, secondo me, lascia completamente ferma la prima parte della formulazione del senatore Tirabassi. E cioè fermo restando quel finanziamento, poichè questo Ente ha nuovi compiti, evidentemente

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

19ª SEDUTA (8 luglio 1954)

per questi nuovi compiti non possono servire i vecchi fondi, nè questi possono essere comunque sufficienti. Per questi nuovi fondi che debbono essere apportati, bisogna stabilire la fonte da dove derivarli; sarà quindi opportuno comprendere nell'articolo la parte formulata dal senatore Tirabassi e la parte del rappresentante del Governo. Se accetteremo invece l'una formulazione o l'altra, faremo cosa incompleta e quindi dannosa.

Pertanto per i motivi che ho precedentemente esposto, dovrebbe restare fermo l'articolo presentato dal proponente onorevole Tirabassi. Però, evidentemente, con questo solo articolo noi non risolveremo tutto il problema; per risolverlo proporremo di aggiungere, finito il primo comma dell'articolo 4 del testo del presentatore, quest'altro comma:

« Il finanziamento dell'Ente per gli altri compiti di cui alla presente legge, verrà tratto dai fondi previsti dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, in rapporto a quella 7 febbraio 1951, n. 66 ».

La prima legge, quella 7 febbraio 1951, è per l'appunto quella che stabilisce l'applicazione della legge 21 ottobre 1950 ai territori del Lazio, della Toscana e dell'Abruzzo, e la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino. L'altra legge è quella che stabilisce da dove debbono prendersi i fondi, che sono 7 miliardi da una parte e 24 miliardi dall'altra. In questa maniera noi elimineremo le giuste preoccupazioni sollevate dal collega Monni, di evitare discussione tra l'uno e l'altro Ente e nello stesso tempo forniremo al nuovo Ente del Fucino anche i mezzi per procedere all'industrializzazione e a quei nuovi scopi che nella vecchia legge non erano considerati.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 4 nel testo del presentatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Spezzano, del quale egli ha dato testè lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MONNI. Un'osservazione relativa all'ultimo comma dell'articolo. Questo dice: « Alla chiusura della gestione speciale per il Fucino ed al trasferimento delle relative attività al nuovo Ente, procederanno i presidenti, a mezzo di funzionari all'uopo delegati ».

Ora, siccome giustamente l'onorevole Sottosegretario aveva corretto l'articolo 3 e aveva giustificato l'emendamento affermando che il passaggio al nuovo Ente si riferiva alle attività e alle passività, ai diritti e agli obblighi, insomma, era comprensivo di tutto, non vedo perchè in quest'articolo si dovrebbe tornare indietro.

Si potrebbe dire così: « Alla chiusura e al trasferimento della gestione speciale per il Fucino procederanno i presidenti, a mezzo di funzionari all'uopo delegati ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Monni, sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 4, del quale egli ha dato testè lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto pertanto ai voti l'articolo nel suo complesso, quale risulta in seguito agli emendamenti approvati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Il Governo della Repubblica è incaricato di emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per l'esecuzione di essa e per il suo coordinamento con la legge 21 ottobre 1950, n. 841, con il decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66, e con le successive disposizioni concernenti l'attività dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale, variando anche

la delimitazione del territorio indicato nel n. 7 dell'articolo 1 di tale decreto presidenziale, per includervi, in tutto od in parte, i territori di altri Comuni compresi nel bacino idrografico del Fucino, nel bacino del Salto ed in quello dell'alto Liri. Tutte le superfici, incluse in tale territorio, sono classificate, a tutti gli effetti, comprensori di bonifica di prima categoria, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Per l'organizzazione ed il funzionamento del nuovo Ente, istituito con l'articolo 1 della presente legge, saranno tenute presenti le norme contenute nella legge 31 dicembre 1947, n. 1629 e nel decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte del senatore Spezzano.

Il primo emendamento propone la soppressione, al primo comma dell'articolo, delle parole da « variando anche la delimitazione... », fino alle parole « ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ».

Il secondo emendamento è costituito da un articolo aggiuntivo 5-bis del seguente tenore:

« Al n. 7 dell'articolo 1 del decreto presidenziale 7 febbraio 1951 si aggiunge: « Fanno parte del territorio del Fucino i territori dei Comuni del bacino idrografico del Fucino, di quello del Salto e di quello dell'alto Liri.

« A questi territori si applicano, come agli altri territori precedentemente stabiliti, le norme della legge 21 ottobre 1950, ed i relativi termini decorrono dall'entrata in vigore della presente legge »).

SPEZZANO. Vorrei chiarire le ragioni dei miei emendamenti.

L'articolo 5, come è evidente, è la norma fondamentale del presente disegno di legge. Il collega Tirabassi, nell'articolo 5, mentre prevede di regolare il nuovo Ente, nello stesso tempo stabilisce che con regolamento il Governo potrebbe allargare il comprensorio del Fucino e quindi estenderlo ad altri territori.

A parte il fatto che la formulazione non è troppo felice, perchè, affermato questo principio, il periodo finisce, la disposizione appare superflua. Dopo il punto, comincia un altro

periodo, il quale precisa che tutte le superfici incluse in tale territorio, cioè tutto il nuovo territorio che entrerebbe a far parte dell'Ente Fucino, verrebbe classificato come comprensorio di bonifica di prima categoria.

Ora, a norma della legge 12 maggio 1950, tutti i territori che sono considerati nella legge diventano *ope legis* territori di bonifica, comprensori di bonifica. Noi riteniamo che ripetere, pertanto, questa espressione sia completamente inutile.

Aggiungo però che vi è un'altra questione che a noi non permette di accogliere questo articolo 5, — e il disegno di legge — se non viene modificato. Quando noi allarghiamo il territorio del Fucino, per quel che diceva il collega Rogadeo, per quello che diceva il collega Carrelli, noi non possiamo allargarlo ad un solo effetto, cioè non possiamo allargarlo semplicemente per farlo diventare comprensorio di bonifica, ma dobbiamo allargarlo a tutti gli effetti. Pertanto, mentre propongo la modificazione di questo articolo, nel senso sopra esposto dal Presidente, insisto nell'aggiunta dell'articolo 5-bis di cui è stata data lettura.

Onorevoli colleghi, perchè è stato necessario precisare? Perchè diversamente, essendo scaduti tutti i termini, la legge non poteva essere applicata, nè poteva essere applicata per un altro motivo, perchè, come i colleghi sanno, in tanto si può applicare quella legge, in quanto vi è un potere delegato dal Parlamento al Governo. Ora, se noi ci fermassimo all'espressione del regolamento, usata dal collega Tirabassi, il Governo non potrebbe far nulla, perchè con regolamento non ha potere di stabilire queste norme.

Secondo noi, dobbiamo delegare le norme al Governo, ma come? Richiamando in vita, per tutti gli effetti, la legge 21 ottobre 1950. Ma, poichè in quella legge sono scaduti dei termini, prorogando i termini della legge, e, ad evitare di stabilire periodi di sei, otto mesi, un anno, io mi sarei permesso di affermare questo principio, che tutti quelli che erano termini stabiliti, di sei mesi, otto mesi, un anno, sono in vita, decorrendo dal giorno di pubblicazione di questa legge.

Mi pare che, più chiaro di così non avrei potuto essere. Intanto, quando sarà stata approvata questa formulazione da me proposta,

per andare incontro al collega Tirabassi, e per aiutare le popolazioni, proporrò un altro emendamento, — se però il senatore Tirabassi lo desidera — nel quale potremo specificare che i nuovi comprensori diventano nello stesso tempo comprensori montani.

TIRABASSI. Io avevo previsto in questo articolo che il territorio doveva essere considerato comprensorio di bonifica di prima categoria. Il senatore Spezzano dice che ciò avviene *ope legis*. Com'è noto, la legge per il riconoscimento di un comprensorio di bonifica di prima categoria richiede due elementi: innanzi tutto l'altitudine e poi il reddito medio. Avezzano, che pure faceva parte dell'Ente Fucino e quindi del comprensorio di bonifica di prima categoria, per il reddito medio, poichè il reddito del Fucino incide fortemente sui territori contermini, che invece sono sterili, non veniva considerato ai fini, per esempio, dei contributi unificati, esente, pur trovandosi ad un'altitudine tale che doveva essergli consentito lo sgravio dei contributi unificati. Tanto che noi, per Avezzano e per altri paesi, avevamo insistito presso la Commissione censuaria per l'inclusione, ma la Commissione censuaria si è trovata di fronte ad un reddito medio molto alto, per cui questi paesi non si sono potuti includere.

Quindi non mi pare che *ope legis* questi paesi possano rientrare nelle disposizioni cui ha fatto cenno l'onorevole Spezzano. Se però con la proposta del senatore Spezzano, facendoli comprensori di bonifica montana, ci rientrassero senz'altro, non posso che aderire alla sua proposta.

SPEZZANO. L'articolo 1 della legge istitutiva dell'Opera per la valorizzazione della Sila, che può estendersi anche al territorio del Fucino, mentre stabilisce quelli che sono i comprensori della Sila, afferma poi, all'ultimo comma che « le parti del territorio sopra delimitato, siano o non siano classificate come comprensori di bonifica, sono classificate ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, come comprensori di bonifica ».

Pertanto, tutto il comprensorio cui si riferisce il senatore Tirabassi, è comprensorio di bonifica di prima categoria.

MONNI. Ho forti dubbi sull'ammissibilità della frase: « Fanno parte del territorio del Fucino i territori dei Comuni del bacino idrografico del Fucino, del Salto e di quelli dell'alto Liri », contenuta nell'articolo 5-bis proposto dal senatore Spezzano. Noi infatti abbiamo già approvato l'articolo 3, il quale dice che sono trasferiti all'Ente le attività e le passività, i diritti, gli obblighi e le funzioni, già attribuiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, limitatamente al territorio indicato nell'articolo 1, n. 7, del decreto legislativo presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

È evidente il contrasto, per cui è opportuno coordinare le due norme, perchè, se è volontà della Commissione che il territorio sia limitato ai confini che sono indicati nell'articolo 1...

SPEZZANO. Signor Presidente, le preoccupazioni che il collega Monni presenta non hanno fondamento. Comunque, anche se lo avessero, verranno ora completamente chiarite dalla dichiarazione che noi facciamo e che è vincolante.

Con l'articolo 3 ci siamo preoccupati semplicemente di stabilire i rapporti tra il vecchio Ente Maremma toscano-laziale e Fucino e il nuovo Ente. Poi, creando il nuovo Ente del Fucino, diamo a questo Ente nuovi territori.

Quindi non vi è alcun contrasto tra l'articolo 3 e l'articolo 5-bis che io propongo. È, chiaro che l'articolo 3 riguarda i rapporti finanziari tra i due Enti; l'articolo 5 riguarda invece la delimitazione territoriale del nuovo Ente.

CARELLI. Sono del parere del senatore Spezzano. Credo che non vi sia contrasto tra l'articolo 3 e le modificazioni proposte dal senatore Spezzano, anche perchè mi sembra che aprano forse la via ad un'attività che potrebbe essere molto interessante nei riguardi della applicazione pratica della legge sulla riforma fondiaria di carattere generale.

E rispondo anche all'amico Tirabassi. Sarebbe superfluo questo mio intervento, perchè la legge del 1950, all'articolo 1, già include come comprensori di bonifica di prima categoria i territori del Fucino, ma ad eliminare ogni altro dubbio, faccio rilevare che la legge n. 215

definisce i comprensori di prima categoria. I comprensori soggetti a bonifiche sono di due categorie: appartengono alla prima quelli che hanno una eccezionale importanza specialmente ai fini della colonizzazione. Quindi, anche da questo punto di vista, l'amico Tirabassi può essere soddisfatto.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Oltre le osservazioni fatte nella scorsa seduta, in cui facevo presente i legittimi dubbi sulla possibilità da parte del Governo di provvedere con semplice regolamento all'esecuzione di questa legge, debbo aggiungere, circa gli emendamenti proposti dal senatore Spezzano, che questi modificano completamente l'articolo 5 e l'intenzione del senatore Tirabassi.

Ora, data l'assenza del Ministro da Roma, non mi sento di dare un giudizio su questi emendamenti del senatore Spezzano ed insisto su quanto ho già dichiarato: nel comprensorio già delimitato, le espropriazioni che potevano esser fatte e sono state già tutte fatte. Quindi, anche quando noi allargassimo questo comprensorio per la riforma, evidentemente non troveremmo nulla da espropriare. Ritengo che il senatore Tirabassi, che è della zona, si sia preoccupato appunto di questo, quando ha inteso ampliare le funzioni di questo tale Ente per poter creare un ambiente economico diverso nella zona, per dar lavoro a questi lavoratori attraverso l'industrializzazione e il turismo. Nell'ipotesi poi che, con tutta

l'industrializzazione ed il turismo, questi lavoratori non trovino possibilità di lavoro, si è prevista l'emigrazione.

SPEZZANO. Io che agisco con un certo scrupolo, mi sono volute rendere conto della situazione, esaminando lo studio della distribuzione della proprietà in Italia fatto dall'Istituto di economia agraria, ed ho dovuto notare, in contrasto con l'affermazione dell'onorevole Sottosegretario, che è vero che non vi sono immensi territori da espropriare (non siamo certo nel comprensorio originario del Fucino dove vi era un unico proprietario, Torlonia), ma è innegabile che anche in questi Comuni vi è qualche cosa ancora da espropriare. Comunque, onorevole Sottosegretario, se non vi fosse nulla da espropriare, tanto di guadagnato politicamente per voi, perchè avremmo affermato il principio che anche in queste zone si applica la riforma fondiaria.

Ciò premesso, io insisto perchè i miei emendamenti vengano messi ai voti.

PRESIDENTE. Dato che è richiesta la nostra presenza nella seduta pubblica, se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione degli articoli ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.